**[*In iure cessio***]

Gai II, 24. **In iure cessio** autem hoc modo fit: apud magistratum populi Romani […] is, cui res in iure ceditur, rem tenens ita dicit: hvnc ego hominem ex ivre Qviritivm mevm esse aio; […] deinde […] praetor interrogat eum, qui cedit, an contra vindicet[[1]](#footnote-1). Quo negante aut tacente […] rem addicit; **idque legis actio vocatur.** […]

24. La *in iure cessio* invece avviene in questo modo: presso un magistrato del popolo romano […] colui al quale la cosa è ceduta *in iure*, tenendo la cosa così dice: io questo servo per diritto dei Quiriti asserisco essere mio; […] quindi […] il pretore interroga colui che cede se (ri)vendichi in contrario. Il quale negante o tacente […] (il pretore) quella cosa assegna; e questo è chiamato *legis actio*.

[***Manumissio vindicta***]

Tituli XXVIII ex corpore Ulpiani[[2]](#footnote-2): 1. *De libertis*. […] 6. Cives Romani sunt liberti, qui legitime *manumissi sunt, id est vindicta aut[[3]](#footnote-3)* censu aut testamento, nullo iure inpediente. 7. Vindicta manumittuntur apud magistratum praetoremve velut consulem proconsulem.

6. Cittadini romani sono (anche) i liberti che secondo legge sono stati manomessi, cioè con la *vindicta* o col censimento o per testamento, (se) nessun diritto (lo) impedisce. 7. Con la *vindicta* sono manomessi presso magistrato o pretore, oppure console (o) proconsole[[4]](#footnote-4).

D. 1, 16 De officio proconsulis et legati, 2, Marcianus[[5]](#footnote-5) *l. 1 inst*., pr. Omnes proconsules statim quam urbem egressi fuerint habent iurisdictionem, sed non contentiosam, sed voluntariam: ut ecce manumitti apud eos possunt tam liberi quam servi et adoptiones fieri.

Pr. Tutti i proconsoli non appena che siano usciti da Roma hanno la *iurisdictio*, però non contenziosa ma volontaria: ecco allora che possono essere manomessi presso di loro tanto i figli che i servi e possono farsi adozioni.

Gai 4, 1. Superest, ut de actionibus loquamur. Et si quaeramus, **quot genera actionum sint**, verius videtur duo esse, **in rem** et **in personam**. […]

1. Resta che parliamo delle azioni. E se chiediamo quanti siano i generi delle azioni, più vero sembra essere due, verso il bene e verso la persona. […]

Gai 4, 2. **In personam actio est**, qua agimus, quotiens litigamus cum aliquo, qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est, **cum intendimus** **dare facere praestare oportere**.

2. Verso la persona è l’azione con la quale agiamo quante volte litighiamo con qualcuno che verso di noi è obbligato da contratto o da delitto, cioè quando pretendiamo essere necessario dare fare garantire.

Gai 4, 3. **In rem actio est**, **cum** aut **corporalem rem intendimus nostram esse** **aut ius** aliquod nobis conpetere, velut utendi aut utendi fruendi, eundi, agendi aquamue ducendi vel altius tollendi prospiciendive, aut cum actio ex diverso adversario est negativa.

3. Verso il bene è l’azione quando o pretendiamo essere nostro un (bene) corporeo o competerci un qualche diritto, come d’usare o d’usare e fruire, di passare, di portare, o di condurre acqua, o di elevare più in alto, o di guardare; o quando l’azione da avversario opposto è negativa[[6]](#footnote-6).

Gai 4, 4. Sic […] 5. Appellantur autem **in rem** quidem actiones **vindicationes**, **in personam** vero actiones, quibus dari fierive oportere intendimus, **condictiones**[[7]](#footnote-7). 6. Agimus autem […] ***7.*** Rem tantum […**]** 8. Poenam tantum […] 9. Rem vero et poenam […] 10. Quaedam praeterea sunt actiones, quae ad legis actionem exprimuntur, quaedam sua vi ac potestate constant. Quod ut manifestum fiat, opus est, ut prius de legis actionibus[[8]](#footnote-8) loquamur.

4. Così […] 5. Son chiamate peraltro le azioni verso il bene (ri)vendicazioni[[9]](#footnote-9); verso la persona invece [quel]le azioni, con le quali pretendiamo che necessariamente ci sia dato o fatto, [dette] condizioni[[10]](#footnote-10). 6. Agiamo allora […] 7. Il bene solo […] 8. La penale sola […] 9. Il bene e la penale […] 10. Peraltro ci sono alcune azioni che si modellano all’azione della legge; alcune altre che sono in essere per loro forza e potere. Perché ciò sia chiaro, è necessario che prima parliamo delle azioni della legge.

Gai 4, 11. Actiones, quas in usu veteres habuerunt, **legis actiones appellabantur** vel ideo, quod legibus proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur; vel ideo, quia ipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur. Unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur. 12. Lege autem agebatur modis quinque: **sacramento**, per **iudicis postulationem**, per **condictionem**, per **manus iniectionem**, per **pignoris capionem**.

11. Le azioni che gli antichi ebbero in uso, erano chiamate *legis actiones* o perché siccome erano stabilite da leggi, mentre allora gli editti dei pretori, con i quali molte azioni sono state introdotte, non erano ancora in uso; o perché siccome erano concepite con le parole delle stesse leggi pertanto erano osservate immutabili nello stesso modo che le leggi. Per cui (a) quello che aveva agito a proposito di viti tagliate così che nell’azione aveva detto viti, fu sentenziato che aveva perso la causa poiché avrebbe dovuto dire alberi, dal momento che la legge delle12 tavole, dalla quale competeva l’azione circa le viti tagliate, generalmente avrebbe parlato di alberi tagliati. 12. Si agiva allora *lege* in cinque modi: col sacramento, per mezzo di richiesta di un giudice, per appuntamento, per imposizione della mano, per presa di pegno[[11]](#footnote-11).

**[*Legis actio sacramenti* o anche *Sacramentum*]**

Gai 4, 13. **Sacramenti actio** generalis erat. De quibus enim rebus ut aliter ageretur, lege cautum non erat, de his sacramento agebatur: eaque actio proinde periculosa erat falsi ((*convictis*)) atque hoc tempore periculosa est actio certae creditae pecuniae propter sponsionem, qua periclitatur reus, si temere neget, et restipulationem, qua periclitatur actor, si non debitum petat. Nam qui victus erat, summam sacramenti praestabat poenae nomine; eaque in publicum cedebat praedesque eo nomine praetori[[12]](#footnote-12) dabantur, non ut nunc sponsionis et restipulationis poena lucro cedit adversarii, qui vicerit. 14. Poena autem sacramenti aut quingenaria erat aut quinquagenaria. Nam de rebus mille aeris plurisve quingentis assibus, de minoris vero quinquaginta assibus sacramento contendebatur; nam ita lege XII tabularum cautum erat. At si de libertate hominis controversia erat[[13]](#footnote-13), etiamsi pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento contenderetur, eadem lege cautum est favore scilicet libertatis, ne onerarentur adsertores. [. . . *vv. 11 desiderantur* . . .] 15. [. . . ] istae omnes actiones [. . . vv. 5 . . .] captus [. . . *vv. 11 fere versus desiderantur* . . .] ad iudicem accipiundum venirent; postea vero reversis dabatur. Ut autem ((*die*)) XXX iudex detur, per legem Pinariam[[14]](#footnote-14) factum est; ante eam autem legem statim dabatur iudex. Illud ex superioribus intellegimus, si de re minoris quam ((M)) aeris agebatur, quinquagenario sacramento, non quingenario eos contendere solitos fuisse. Postea tamen quam iudex datus esset, comperendinum[[15]](#footnote-15) diem, ut ad iudicem venirent, denuntiabant; deinde cum ad iudicem venerant, antequam apud eum causam perorarent, solebant breviter ei et quasi per indicem rem exponere; quae dicebatur causae coniectio quasi causae <suae?> in breve coactio[[16]](#footnote-16). 16. Si in rem agebatur, mobilia quidem et moventia, quae modo in ius adferri adducive possent, in iure vindicabantur ad hunc modum: qui vindicabat, festucam[[17]](#footnote-17) tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, velut hominem, et ita dicebat: hunc ego hominem ex iure quiritium meum esse aio secundum suam causam; sicut dixi, ecce tibi, vindictam inposui, et simul homini festucam inponebat.

13. L’*actio sacramenti* era generale. Infatti di quegli affari di cui la legge non aveva stabilito si agisse altrimenti, di questi si agiva *sacramento*: e questa azione certamente era pericolosa per il mentitore, e in questo tempo è pericolosa l’azione di somma determinata di danaro per la promessa, con la quale il convenuto corre il rischio, se temerariamente lo neghi, e la ripromessa con la quale l’attore corre il rischio se non chieda il dovuto. Infatti chi era soccombente pagava la *summa sacramenti* a titolo di penale; e la stessa cedeva nel pubblico (erario) e garanti, a quel titolo, erano dati al pretore; non come ora che la pena della promessa e della ripromessa la cede all’avversario che ha vinto. 14. La *poena sacramenti* era di cinquecento o di cinquanta. Infatti circa i valori di mille assi o più (era) di cinquecento assi, circa i minori invece si trattava di un sacramento di cinquanta assi; infatti così la legge delle 12 tavole aveva stabilito. Ma se la causa era sulla libertà del servo, anche se fosse persona di gran valore, tuttavia come di cinquanta assi che si trattasse il sacramento la stessa legge aveva stabilito quasi in favore della libertà, perché non fossero gravati gli assertori … [*11 righe mancano*] … 15. […] tutte queste azioni … [*5 righe mancano*] … preso … [*11 righe mancano*] … venissero per prendere il giudice; dopo poi tornati era dato. Perché allora (dopo giorni) 30 il giudice fosse dato, fu stabilito dalla legge Pinaria; prima di quella legge peraltro subito si dava il giudice. Quello capiamo da (quanto detto) sopra: se si agiva per un affare minore di mille assi, con sacramento da cinquanta, non da cinquecento quelli furono soliti contendere. Tuttavia, dopo che il giudice era stato dato, si davano appuntamento per dopodomani per venire davanti al giudice; quindi quando erano giunti dal giudice, prima di difendere la causa davanti a lui, solevano brevemente a lui, e quasi per sommi capi esporre l’affare; cosa che era detta *causae coniectio* come se (fosse) una descrizione in breve dell’affare.16. Se si agiva *in rem*, i beni mobili e che si possono muovere, che dunque possano essere afferrati e condotti in giudizio, erano (ri)vendicati in giudizio in questo modo: quello che (ri)vendicava teneva (in mano) un ramoscello, quindi prendeva il bene stesso, come per esempio un servo, e diceva così: io questo servo per diritto dei Quiriti asserisco essere mio secondo il suo motivo; come ho detto, ecco a te, (gli) ho messo sopra il ramoscello, e contemporaneamente metteva il ramoscello sopra il servo.

Adversarius eadem similiter dicebat et faciebat. Cum uterque vindicasset, praetor dicebat: mittite ambo hominem, illi mittebant. Qui prior *vindicaverat*, [*ita alterum interrogabat*]: postulo anne dicas qua ex causa vindicaveris. Ille respondebat: ius feci sicut vindictam imposui. Deinde qui prior vindicaverat dicebat: quando tu iniuria vindicavisti, quingentis assibvs sacramento te provoco; adversarius quoque dicebat similiter: et ego te; aut si res infra mille asses erat, quinquagenarium scilicet sacramentum nominabant. Deinde eadem sequebantur, quae cum in personam ageretur[[18]](#footnote-18). Postea praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est interim aliquem possessorem constituebat, eumque iubebat praedes adversario dare litis et vindiciarum, id est rei et fructuum; alios autem praedes ipse praetor ab utroque accipiebat sacramenti causa, quia id in publicum cedebat. Festuca autem utebantur quasi hastae loco, signo quodam iusti dominii, quando iusto dominio ea maxime sua esse credebant, quae ex hostibus cepissent; unde in centumviralibus iudiciis hasta proponitur.

17. Si qua res talis erat, ut sine incommodo non posset in ius adferri vel adduci, verbigratia si columna aut navis aut grex alicuius pecoris esset, pars aliqua inde sumebatur eaque in ius adferebatur, deinde in eam partem quasi in totam rem praesentem fiebat vindicatio; itaque ex grege vel una ovis sive capra in ius adducebatur, vel etiam pilus inde sumebatur et in ius adferebatur; ex nave vero et columna aliqua pars defringebatur; similiter si de fundo vel de aedibus sive de hereditate controversia erat, pars aliqua inde sumebatur et in ius adferebatur, et in eam partem proinde atque in totam rem praesentem fiebat vindicatio, velut ex fundo gleba sumebatur et ex aedibus tegula, et si de hereditate controversia erat, aeque res vel rei pars aliqua inde sumebatur… [*fol. deperditum in codice Veronensi*[[19]](#footnote-19)] …

L’avversario diceva e faceva similmente le stesse cose. Quando entrambi avessero (ri)vendicato, il pretore diceva: lasciate andare entrambi il servo, quelli (lo) lasciavano. Quello che aveva (ri)vendicato per primo, così interrogava l’altro: ti chiedo se tu dica per quale causa hai rivendicato? Quello rispondeva: ho fatto il giusto secondo come imposi il ramoscello. Quindi quello che aveva (ri)vendicato per primo diceva: dal momento che tu hai (ri)vendicato senza diritto, ti sfido al *sacramentum* per cinquecento assi; anche l’avversario diceva similmente: e io te, ovvero se il bene era sotto mille assi nominavano appunto il *sacramentum* di cinquanta. Quindi conseguivano le stesse (procedure) che (si seguivano) quando si agisse *in personam*. Dopodiché il pretore pronunciava l’assegnazione provvisoria secondo uno di loro, cioè costituiva nel frattempo qualcuno possessore e gli ordinava di dare all’avversario garanti dell’oggetto e delle assegnazioni, cioè del bene e dei frutti; poi altri garanti lo stesso pretore riceveva dall’uno e dall’altro in ragione del *sacramentum*, poiché ciò versava nel pubblico (erario). Insomma usavano il ramoscello come se fosse al posto della lancia, segno una volta del legittimo dominio, quando credevano che fossero loro per legittimo dominio soprattutto quei beni che avevano preso dai nemici; tanto che nei giudizi centumvirali è riproposta la lancia.

17. Se un qualche bene era tale che non potesse essere preso e trasportato in giudizio senza qualche incomodo, vale a dire se fosse una colonna o una nave o una mandria di qualche (genere di) animali, allora era presa una qualche parte e quella era portata in giudizio, così che in quella parte come se in tutto il bene presente avveniva la (ri)vendicazione; e così dal gregge o una pecora o una capra era portata in giudizio, o anche un vello era preso da lì e portato in giudizio; dalla nave e dalla colonna per vero era tolta via una qualche parte; similmente se la controversi era su un fondo o su case o su un’eredità, una qualche parte era presa da lì ed era portata in giudizio, e su quella parte presente come se (fosse) su tutto il bene avveniva la (ri)vendicazione, così dal fondo era presa una zolla e dalle case una tegola, e se la controversia era su un’eredità ugualmente un bene o una parte del bene era allora presa … [*manca un foglio nel Veronese*] …

**[*Legis actio per iudicis postulationem* o anche *Iudicis arbitrive postulatio*]**

17*a*. **Per iudicis postulationem** agebatur, si qua de re ut ita ageretur lex iussisset sicuti lex XII tabularum de eo quod ex stipulatione petitur. Eaque res talis fere erat. Qui agebat sic dicebat: ex sponsione te mihi x milia sestertiorum dare oportere aio. id postulo: aias an neges. Adversarius dicebat non oportere. Actor dicebat: quando tu negas, te praetor iudicem sive arbitrum postulo uti des. Itaque in eo genere actionis sine poena quisque negabat. Item de hereditate dividenda inter coheredes eadem lex per iudicis postulationem agi iussit. Idem fecit lex Licinnia[[20]](#footnote-20), si de aliqua re communi dividenda ageretur. Itaque nominata causa ex qua agebatur statim arbiter petebatur.

17*a*. *Per iudicis postulationem* si agiva se di un qualche argomento la legge avesse ordinato di agire così, come la legge delle 12 tavole di ciò che è chiesto da *stipulatio*. E la cosa era circa così. Chi agiva diceva così: da *sponsio* io asserisco che tu mi devi dare diecimila (di) sesterzi. Questo chiedo: affermi o neghi. L’avversario diceva di non dovere. L’attore diceva: dal momento che tu neghi, te o pretore invoco affinché tu dia un giudice o un arbitro. Pertanto in questo genere di azioni ciascuno contraddiceva senza penale. E così circa l’eredità da dividere tra coeredi la stessa legge ordinò di agire *per iudicis postulationem*. Lo stesso fece la legge Licinnia se si fosse agito per un qualche bene comune da dividere. E così, nominata la ragione per la quale si agiva, subito era richiesto l’arbitro.

**[*Legis actio per condictionem* o anche *Condictio*]**

17*b*. **Per condictionem** ita agebatur: aio te mihi sestertiorvm x milia dare oportere. id postvlo, aias avt neges. Adversarius dicebat non oportere. Actor dicebat: qvando tv negas, in diem tricensimvm tibi ivdicis capiendi cavsa condico. Deinde die tricensimo ad iudicem capiendum praesto esse debebant. Condicere autem denuntiare est prisca lingua. 18. Itaque haec quidem actio proprie condictio vocabatur. Nam actor adversario denuntiabat, ut ad iudicem capiendum die XXX adesset. Nunc vero non proprie condictionem dicimus actionem in personam esse, qua intendimus dari nobis oportere: nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit. 19. Haec autem legis actio constituta est per legem Siliam et Calpurniam, lege quidem Silia certae pecuniae, lege vero Calpurnia de omni certa re. 20. Quare autem haec actio desiderata sit, cum de eo, quod nobis dari oportet, potuerit aut sacramento aut per iudicis postulationem agi, valde quaeritur.

17*b*. *Per condictionem* si agiva così: asserisco che tu mi devi assolutamente dare diecimila [di] sesterzi. questo chiedo: affermi o neghi. L’avversario diceva di non dovere. L’attore diceva: dal momento che tu neghi, ti convoco nel trentesimo giorno per la nomina del giudice. Quindi nel trentesimo giorno dovevano presentarsi per la nomina del giudice. *Condicere* dunque è “intimare” nella lingua originaria. 18. E per ciò questa azione è allora chiamata *condictio*. Infatti l’attore intimava all’avversario di essere presente nel trentesimo giorno per la nomina del giudice. Oggi in verità non propriamente diciamo che l’azione *in personam*, con la quale pretendiamo che ci debba assolutamente esser dato, è una *condictio*: infatti in questo tempo a questo titolo non c’è alcuna intimazione. 19. Questa *legis actio* poi fu creata con la legge Silia e [con la legge] Calpurnia: con la legge Silia della [somma di] denaro certa, con la legge Calpurnia invece per ogni cosa certa. 20. Per quale poi ragione questa azione fosse richiesta, dal momento che di ciò che ci è assolutamente dovuto si sarebbe potuto agire o *sacramento* o *per iudicis postulationem*, è giustamente discusso.

**[*Legis actio per manus iniectionem* o anche *Manus iniectio*]**

21. **Per manus iniectionem** aeque de his rebus agebatur, de quibus ut ita ageretur, lege aliqua cautum est, velut iudicati lege XII tabularum. Quae actio talis erat. Qui agebat, sic dicebat: quod tu mihi iudicatus sive damnatus es sestertium x milia, quandoc non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium x milium iudicati manum inicio[[21]](#footnote-21), et simul aliquam partem corporis eius prendebat; nec licebat iudicato manum sibi depellere et pro se lege agere, sed vindicem dabat, qui pro se causam agere solebat. Qui vindicem non dabat, domum ducebatur ab actore et vinciebatur. 22. Postea quaedam leges ex aliis quibusdam causis pro iudicato manus iniectionem in quosdam dederunt, sicut lex Publilia[[22]](#footnote-22) in eum, pro quo sponsor dependisset, si in sex mensibus proximis, quam pro eo depensum esset, non solvisset sponsori pecuniam; item lex Furia de sponsu[[23]](#footnote-23) adversus eum, qui a sponsore plus quam virilem partem exegisset, et denique conplures aliae leges in multis causis talem actionem dederunt. 23. Sed aliae leges ex quibusdam causis constituerunt quasdam actiones per manus iniectionem, sed puram, id est non pro iudicato, velut lex Furia testamentaria[[24]](#footnote-24) adversus eum, qui legatorum nomine mortisve causa plus M assibus cepisset, cum ea lege non esset exceptus, ut ei plus capere liceret; item lex Marcia[[25]](#footnote-25) adversus faeneratores, ut si usuras exegissent, de his reddendis per manus iniectionem cum eis ageretur. 24. Ex quibus legibus et si quae aliae similes essent cum agebatur, manum sibi depellere et pro se lege agere reo licebat. Nam et actor in ipsa legis actione non adiciebat hoc verbum pro ivdicato, sed nominata causa, ex qua agebat, ita dicebat: ob eam rem ego tibi manum inicio; cum hi, quibus pro iudicato actio data erat, nominata causa, ex qua agebant, ita inferebant: ob eam rem ego tibi pro iudicato manum inicio.

21. *Per manus iniectionem* giustamente si agiva per quelle cose, a proposito delle quali, che così si agisse, con qualche legge fu stabilito, come del giudicato con la legge delle 12 tavole. La quale azione era tale. Chi agiva diceva così: poiché tu verso di me sei stato (sia) giudicato sia condannato (a) diecimila (di) sesterzi, dal momento che non hai pagato, per questa ragione io ti metto addosso la mano (per) diecimila (di) sesterzi, e contemporaneamente toccava una qualche parte del suo corpo; né era lecito al giudicato togliersi la mano di dosso e sostenere il processo per sé stesso, ma dava un vindice che in suo favore soleva sostenere la causa. Chi non dava un vindice, era portato a casa dall’attore e era legato. 22. Poi alquante leggi per alcune altre cause concessero la *manus iniectio* su certuni come giudicato: così la legge Publilia contro colui in favore del quale il garante avesse speso, se nei sei mesi successivi non avesse pagato al garante la somma che in suo favore fosse stata pagata; lo stesso la legge Furia sulla garanzia contro colui che dal garante avesse preteso più della quota virile, e poi ancora molte altre leggi in molti casi dettero tale azione. 23. Ma altre leggi per svariate ragioni costituirono alquante azioni *per manus iniectionem*, ma (stavolta) pura, cioè non come giudicato, come la legge Furia testamentaria contro colui che a titolo di legati o per causa di morte avesse preso più di mille assi, dal momento che per quella legge non era concesso che gli fosse lecito prendere di più; e così la legge Marcia contro gli usurai, perché se avessero preteso interessi usurari si agisse con loro con la *manus iniectio* per farseli restituire.24. Per le quali leggi, e se alcune altre simili ci fossero, quando si agiva, era lecito al convenuto togliersi la mano di dosso e sostenere il processo per sé stesso. Infatti anche l’attore in questa stessa azione di legge non aggiungeva la parola come giudicato, ma citata la ragione per la quale agiva, diceva così: per questa ragione io ti metto la mano addosso; mentre quelli ai quali era data l’azione come giudicato, citata la ragione per la quale agivano, così deducevano: per questa ragione io come giudicato ti metto la mano addosso.

Nec me praeterit in forma legis Furiae testamentariae pro iudicato verbum inseri, cum in ipsa lege non sit; quod videtur nulla ratione factum. 25. Sed postea lege Vallia[[26]](#footnote-26), excepto iudicato et eo, pro quo depensum est, ceteris omnibus, cum quibus per manus iniectionem agebatur, permissum est sibi manum depellere et pro se agere. Itaque iudicatus et is, pro quo depensum est, etiam post hanc legem vindicem dare debebant et, nisi darent, domum ducebantur. Istaque, quamdiu legis actiones in usu erant, semper ita observabantur; unde nostris temporibus is, cum quo iudicati depensive agitur, iudicatum solvi satisdare cogitur.

Né mi sfugge che nella forma della legge Furia testamentaria la parola come giudicato è inserita sebbene nella stessa legge non ci sia; il che sembra essere stato fatto senza alcun motivo. 25. Ma poi con la legge Vallia, eccetto il condannato e quello in cui favore fu speso, per tutti gli altri con i quali si agiva *per manus iniectionem*, fu permesso che si togliessero la mano di dosso e sostenessero il processo per sé stessi. E così il condannato e colui a favore del quale fu speso, anche dopo questa legge dovevano dare un vindice e, se non l’avessero dato, erano portati a casa (del creditore). Tutto questo, per tutto il tempo che le *legis actiones* erano in uso, sempre era osservato così; donde ai nostri giorni colui contro il quale si agisce per condanna o per speso, è costretto a dare garanzia che la condanna sarà pagata.

**[*Legis actio per pignoris capionem* o anche *Pignoris capio*]**

26. **Per pignoris capionem** lege agebatur de quibusdam rebus moribus, de quibusdam rebus lege. 27. Introducta est moribus rei militaris. Nam [*et*] propter stipendium licebat militi ab eo, qui aes tribuebat, nisi daret, pignus capere; dicebatur autem ea pecunia, quae stipendii nomine dabatur, aes militare. Item propter eam pecuniam licebat pignus capere, ex qua equus emendus erat; quae pecunia dicebatur aes equestre. Item propter eam pecuniam, ex qua hordeum equis erat conparandum; quae pecunia dicebatur aes hordiarium[[27]](#footnote-27).**28.** Lege autem introducta est pignoris capio velut lege XII tabularum aduersus eum, qui hostiam emisset nec pretium redderet; item adversus eum[[28]](#footnote-28), qui mercedem non redderet pro eo iumento, quod quis ideo locasset, ut inde pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium, inpenderet[[29]](#footnote-29);

26. Si agiva per legge *per pignoris capionem* per certe ragioni secondo gli usi, per certe ragioni secondo la legge. 27. Fu introdotta secondo gli usi per l’equipaggiamento militare. Infatti a cagione della paga era lecito al soldato da quello che distribuiva la paga, se non l’avesse data, prendere un pegno; era detto allora quel danaro, che era dato a titolo di stipendio, paga militare. Parimenti per quel danaro, col quale si doveva comprare un cavallo, era lecito prendere un pegno; danaro che era detto paga equestre. Altrettanto per quel danaro col quale si doveva comprare l’orzo del cavallo; danaro che era detto paga ordearia.28. Per legge poi fu introdotta la *pignoris capio* come dalla legge delle 12 tavole contro colui che avesse comprato una vittima e non avesse restituito il prezzo; parimenti contro colui che non avesse restituito il nolo per quella giumenta che qualcuno gli avesse affittato perché spendesse in offerta, cioè in sacrificio, il danaro così avuto;

item lege censoria data est pignoris capio publicanis vectigalium publicorum populi Romani adversus eos, qui aliqua lege vectigalia deberent[[30]](#footnote-30). **29.** Ex omnibus autem istis causis certis verbis pignus capiebatur, et ob id plerisque placebat hanc quoque actionem legis actionem esse; quibusdam autem placebat legis actionem non esse, primum quod pignoris capio extra ius peragebatur, id est non apud praetorem, plerumque etiam absente adversario, cum alioquin ceteris actionibus non aliter uti quis posset quam praesente adversario apud praetorem; praeterea quod nefasto[[31]](#footnote-31) quoque die, id est quo non licebat lege agere, pignus capi poterat.

lo stesso con legge censoria fu data ai pubblicani delle tasse pubbliche del popolo romano contro coloro che per una qualche legge dovessero dei tributi. **29.** Per tutti questi casi il pegno era preso con formule determinate, e per questo ai più piaceva che anche questa azione fosse una *legis actio*; invece a certi piaceva che non fosse una *legis actio*, innanzitutto perché la *pignoris capio* si faceva fuori (dai luoghi del) diritto, cioè non davanti al pretore, per lo più anche assente l’avversario, mentre al contrario delle altre azioni non altrimenti ci se ne possa servire (se non) presso il pretore (con) l’avversario presente; e poi perché il pegno poteva essere preso in ogni giorno nefasto, cioè quando non era lecito agire per legge.

1. Lo stesso è per la *manumissio vindicta*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Detti anche *Liber singularis regularum*, o semplicemente *Regulae*, composti di 24 *tituli* (v. p. 526 s. del manuale). [↑](#footnote-ref-2)
3. Integrato prendendo da Gai I, 17: […] 17. *Nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta, et ex iure Quiritium domini, et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit*. Gaio però non dice mai come si sarebbe celebrata la *m. vindicta*, per cui il c.d. “processo di libertà” è stato ricostruito induttivamente. [↑](#footnote-ref-3)
4. Il proconsolato fu istituito con la creazione delle *provinciae*, quindi dopo la I guerra punica. [↑](#footnote-ref-4)
5. Elio Marciano è un [giurista](https://it.wikipedia.org/wiki/Giurista) dell’età dei [Severi](https://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_dei_Severi) (n. tra [II](https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo) e [III sec.; attivo dopo il 212 d.C.](https://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo)). L’opera più importante sono i 16 libri di *Institutiones*; opere minori sono i 5 libri di *Regulae*, i 2 *De appellationibus*, 2 *De publicis iudiciis*, uno *Ad senatusconsultum Turpillianum* e uno *De delatoribus*. È l'unico che mette tra le fonti i *mandata*: quindi non segue [Gaio](https://it.wikipedia.org/wiki/Gaio) ed [Ulpiano](https://it.wikipedia.org/wiki/Eneo_Domizio_Ulpiano) (di poco anteriori: età degli [Antonini](https://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_degli_Antonini) e poi dei Severi). [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. Art. 949 C.c.: Azione negatoria. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tieni memoria di questo passo 4, 5; di 4, 12 e di 4, 18. [↑](#footnote-ref-7)
8. La trattazione occupa i §§ da 11 a 29 del libro IV. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cfr. Art. 948 C.c.: Azione di rivendicazione. [↑](#footnote-ref-9)
10. Traduzione addirittura fuorviante: “condizione” in italiano giuridico non vuole dire “pretesa creditoria”! [↑](#footnote-ref-10)
11. La traduzione non è esatta e non è nemmeno eufonica: serve solo a capire di cosa si tratta. [↑](#footnote-ref-11)
12. Qui *prateor* appare come anticipazione storica. [↑](#footnote-ref-12)
13. Questo sarebbe il “processo di libertà”. [↑](#footnote-ref-13)
14. Datata attorno al 250-20 a.C. circa. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Cum peregrinum diem* = compreso il giorno limitrofo, cioè non prima di dopodomani. [↑](#footnote-ref-15)
16. Costrizione = delimitazione (probabilmente dell’argomento della causa). [↑](#footnote-ref-16)
17. *Festucam* è qui usato come sinonimo di *vindictam*. [↑](#footnote-ref-17)
18. Qui conferma che la *l.a. sacramenti in personam* esiste, ma il testo del msr veronese è perduto. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dove si pensa dovesse essere la trattazione della *l.a. sacramenti in personam*. [↑](#footnote-ref-19)
20. Della *lex Licinnia* non sappiamo nulla. Verosimilmente anteriore al 210 a.C. [↑](#footnote-ref-20)
21. Gaio dice solo questo; va perciò integrato con Gell., 20, 1, 42 ss. [= Scheda Tab. III]. [↑](#footnote-ref-21)
22. La *lex Publilia de sponsu* è collocabile a metà del IV sec. a.C. [↑](#footnote-ref-22)
23. La *lex Furia de sponsu* è verosimilmente posteriore al 241 a.C. [↑](#footnote-ref-23)
24. La *lex Furia testamentaria* è collocata fra il 204 ed il 169 a.C. [↑](#footnote-ref-24)
25. La *lex Marcia de faenore* è certamente posteriore alla II guerra punica, forse addirittura già del II sec. a.C. [↑](#footnote-ref-25)
26. La *lex Vallia de manus iniectione* è considerata posteriore alla *lex Furia testamentaria*: siamo probabilmente attorno alla metà del II sec. a.C. [↑](#footnote-ref-26)
27. A Roma, il cittadino paga le [tasse](https://it.wikipedia.org/wiki/Tasse) in relazione al suo censo. Il [*tribunus erarius*](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribuno_erario&action=edit&redlink=1) lo ridistribuisce ai soldati raffermati (che compaiono però in età repubblicana avanzata). Pertanto il soldato ha un diritto di credito verso il tribuno: ai fanti spetta l'*aes militare*; ai cavalieri, in aggiunta, anche l'*aes aequestre* e l'*aes hordiarum*. Qualora il tribuno non paghi, il militare creditore è autorizzato a prendere un suo bene in pegno (che non deve avere, necessariamente, il medesimo valore del credito vantato, poiché non ha funzione di saldare il dovuto, bensì solo di fare pressione). [↑](#footnote-ref-27)
28. Qui non si dice chi sia il creditore legittimato a procedere. [↑](#footnote-ref-28)
29. Secondo le 12 tavole quest'azione è esperibile anche contro chi, acquistato un animale da sacrificio, non ne paghi il prezzo. Ovvero contro chi ha dato in locazione un animale da soma, ripromettendosi di utilizzare il denaro ricavato per allestire un banchetto sacrificale in onore degli dei, e però si rifiuta di versare il nolo che riceve dalla locazione. [↑](#footnote-ref-29)
30. La *lex censoria* permette ai *publicani* di agire con la *pignoris capio* contro quei provinciali che non pagano quanto dovuto. È stato recentemente trovato un pezzo di [pergamena](https://it.wikipedia.org/wiki/Pergamena) che contiene una parte di *lex censoria* con l'accordo per l'esazione delle tasse in [Asia](https://it.wikipedia.org/wiki/Asia), ove si afferma che il pubblicano acquisisce il diritto di proprietà sul bene pignorato (è incerto se tale sia la sorte di tutti i pegni, o solo di quelli acquisiti per tasse nelle province). [↑](#footnote-ref-30)
31. La giustizia si amministra solo nei giorni fasti. Nei giorni nefasti le attività pubbliche sono interdette. All’inizio di ogni anno si pubblicava [tradizionalmente: dai tempi di Numa Pompilio] il calendario dei *dies fasti* e dei *dies nefasti*. *Fastus* viene da *fas*: s. neutro indeclinabile [prob. da *fari =* parlare]. Si usa (spesso con *est*) nel senso di “norma di carattere religioso”, contro *ius* “norma giuridica”. *Fas est* ovvero *fas non est* [oppure *nefas est*] sono forme intese come «è lecito, non è lecito» riferendosi al diritto, alla morale, alla religione. [↑](#footnote-ref-31)